



Disegno di Legge di Bilancio 2026 Esiti esame parlamentare

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2025

Sommario

1. Premessa e valutazione generale	2
2. Modifiche al DDL nella direzione auspicata da Confindustria	4
3. Altri interventi di interesse per le imprese	7



1. Premessa e valutazione generale

Il 23 dicembre 2025, il Senato ha approvato in prima lettura e con modifiche, votando la questione di fiducia posta dal Governo, il Disegno di Legge di Bilancio 2026 (di seguito anche: “**DDL**” o “**Manovra**”), che ora passa all’esame della Camera, dove non sono attesi ulteriori correttivi.

L’esame parlamentare, rivelatosi a tratti molto articolato, ha visto l’approvazione di circa 350 emendamenti, che hanno integrato e modificato in più punti il DDL. Stando alle dichiarazioni del Ministro dell’Economia (le tabelle indicate al DDL saranno disponibili solo nei prossimi giorni), ciò ha comportato un lieve incremento degli impieghi, fino a 22 miliardi di euro circa, proprio in conseguenza delle misure introdotte per recepire alcune delle proposte di Confindustria.

In occasione della presentazione del testo originario da parte del Governo, Confindustria aveva, infatti, rilevato come la Manovra non avesse la dimensione adeguata a rilanciare la competitività delle imprese, pur includendo alcuni interventi di rilievo a sostegno degli investimenti produttivi, quali il nuovo iperammortamento e la proroga del credito di imposta ZES Unica; per il primo intervento, tuttavia, era stato segnalato il limite dell’assenza di una prospettiva pluriennale, indispensabile per incidere sulla propensione agli investimenti innovativi.

Al contempo, erano state evidenziate l’assenza di interventi sul Fondo di Garanzia per le PMI e l’insufficienza delle risorse stanziate per il finanziamento dei contratti di sviluppo (550 milioni di euro complessivi nel periodo 2027-2029, significativamente inferiori rispetto al fabbisogno).

Inoltre, forti critiche erano state espresse su due misure fiscali, corrette poi nell’esame parlamentare, che disponevano, rispettivamente, un rilevante e asistematico inasprimento della tassazione dei dividendi infragruppo e una gravosa limitazione all’utilizzo di crediti di imposta agevolativi: misure che avrebbero compromesso oltre che l’affidamento dei contribuenti, la certezza del diritto e l’equità impositiva, nonché la tenuta complessiva delle misure di incentivo disposte dalla stessa Manovra a favore delle imprese.

Altra segnalazione aveva riguardato la modifica delle regole di calcolo della base imponibile IVA delle operazioni permutative, la cui novella rischia di creare distorsioni nelle quantificazioni e difformità di comportamento. Le istituzioni hanno condiviso le riflessioni di Confindustria e la necessità di fornire ulteriori indicazioni interpretative, tuttavia, in questa fase non c’è stato spazio per accogliere la nostra di proposta di prorogarne l’entrata in vigore.

In tale scenario, Confindustria aveva chiesto, tra l’altro, un’estensione temporale e dell’ambito oggettivo dell’iperammortamento, la proroga della riforma del Fondo di Garanzia per le PMI e il superamento di entrambi gli interventi negativi sulla fiscalità d’impresa.

L’esame parlamentare ha risposto positivamente a queste istanze.

Infatti, pur in presenza di singoli interventi problematici (v. *infra*) e di un quadro finanziario che si conferma non espansivo, la fisionomia della Manovra che emerge dall’esame parlamentare è decisamente più orientata al sostegno della competitività delle imprese e, più in generale, alla centralità dell’industria per la tenuta economico-sociale del Paese.



Vale la pena, tuttavia, evidenziare, che le imprese attendono ulteriori certezze sulla definitiva copertura, con risorse adeguate, di tutte le istanze relative a investimenti del c.d. Piano 5.0, regolarmente presentate entro il termine del 27 novembre u.s.

Nel merito delle istanze accolte in termini positivi, il riferimento è, in particolare, a: **i)** l'estensione temporale dell'iperammortamento fino al 30 settembre 2028 e l'aggiornamento del novero dei beni strumentali materiali e immateriali agevolabili; **ii)** l'abrogazione del divieto di compensazione dei crediti agevolativi con debiti contributivi e previdenziali; **iii)** l'affievolimento della portata della misura restrittiva sulla tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti IRES; **iv)** l'esclusione dall'obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) per alcune tipologie di imprese e per i Consorzi per la gestione dei rifiuti; **v)** l'inclusione delle imprese e dei soggetti non *profit* tra i destinatari del Fondo per la programmazione della ricerca (FPR), istituto dal DDL; **vi)** l'istituzione di un contributo integrativo per le imprese beneficiarie del credito d'imposta ZES Unica, alla luce del riparto delle risorse disponibili per il 2025, che ha riconosciuto alle stesse una percentuale di circa il 60% dell'agevolazione richiesta; **vii)** l'istituzione di un Fondo, con dotazione di 1,3 miliardi di euro, destinato a incrementare la copertura delle misure per le imprese; tra queste ultime, la norma specifica che tali risorse possono essere assegnate, per gli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito di imposta 4.0.

Con riferimento invece al Fondo di Garanzia per le PMI, si segnala che la proposta di Confindustria di prorogarne la riforma di un anno (fino al 31 dicembre 2026) dovrebbe essere prevista nell'ambito dell'imminente decreto-legge "Proroghe", stando alle prime bozze disponibili del provvedimento. Tuttavia, durante l'iter parlamentare, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di garanzie pubbliche (*v. infra*).

Inoltre, in Parlamento, sono state approvate alcune misure impattanti sul sistema delle imprese, tra cui: **i)** l'estensione dell'imposta sostitutiva del 5% anche ai rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024 (oltre a quelli stipulati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026); tale imposta opera solo per i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2025, avevano un reddito non superiore a 33.000 euro; **ii)** alcune disposizioni in tema di TFR (la progressiva riduzione della soglia dimensionale delle imprese tenute al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS) e di previdenza complementare (introduzione della portabilità della contribuzione datoriale nei casi di trasferimento da fondi pensione negoziali verso forme pensionistiche individuali - fondi pensione aperti o PIP) particolarmente critiche per il sistema delle imprese e per i fondi pensione negoziali; **iii)** l'ulteriore riduzione del Fondo di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027.

In materia di trasporti, rimangono aperte alcune questioni urgenti, come le mancate coperture per il CCNL del TPL, il mancato rifinanziamento del Ferrobonus e del Marebonus e la previsione - che impatta anche su altri settori - di un aumento contributivo per il finanziamento dell'AGCOM. L'auspicio è che si possa intervenire su questi ambiti con successivi provvedimenti.

Di seguito, l'analisi delle principali misure introdotte o modificate dal Senato; per le altre questioni di interesse, che non hanno subito modifiche, si rinvia all'[Audizione di Confindustria-testo lungo](#) sul DDL.



2. Modifiche al DDL nella direzione auspicata da Confindustria

Iperammortamento

In sede parlamentare, sono state apportate alcune modifiche all'iperammortamento, in linea con le istanze di Confindustria. In particolare:

- è stato ampliato l'orizzonte temporale di operatività della misura, estesa così agli **investimenti effettuati entro il 30 settembre 2028** (la versione originaria del DDL limitava lo strumento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2026, salvo la finestra temporale aggiuntiva per le consegne effettuate fino al 30 giugno 2027 con ordini approvati e parzialmente pagati entro il 31 dicembre 2026). Merita osservare che, secondo la formulazione della norma, il 30 settembre 2028 è il termine massimo per la consegna dei beni (*i.e.* effettuazione degli investimenti);
- con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione: **i)** sono stati aggiornati gli elenchi dei beni materiali e immateriali strumentali cui si applica la misura, al fine di tenere conto sia delle esigenze delle imprese, quali l'efficientamento dei processi produttivi e la decarbonizzazione, sia della rapidità dell'innovazione tecnologica degli ultimi anni (es. intelligenza artificiale, *cloud*, *cybersecurity*); **ii)** è stato introdotto il vincolo di produzione dei beni agevolabili in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; **iii)** dai c.d. investimenti *green* sono stati esclusi i moduli fotovoltaici con efficienza 21,5%, caratterizzati da un minore livello di efficienza. Pertanto, l'incentivo resta sui soli pannelli fotovoltaici previsti dall'art. 12, co. 1, lett. b) e c) del decreto-legge n. 181/2023 (c.d. Decreto energia);
- in merito alle aliquote agevolative, sono state allineate le maggiorazioni previste per i beni strumentali e per gli investimenti *green*, superando la distinzione prevista dalla versione originaria del DDL.

Restano confermati l'accesso al beneficio tramite una piattaforma telematica gestita dal GSE, che si occuperà anche dei controlli e delle verifiche e il rinvio a un decreto interministeriale attuativo. Su quest'ultimo permane una forte preoccupazione in merito ai tempi di adozione: la priorità resta di garantire la piena operatività della misura fin dal 1° gennaio 2026; a tal fine, Confindustria continuerà a sollecitare un rapido completamento del quadro normativo.

I maggiori oneri derivanti dall'estensione temporale dell'iperammortamento sono finanziati anche con l'introduzione di una **ritenuta sui corrispettivi per transazioni tra imprese (c.d. B2B)** che non abbiano aderito alla proposta di concordato biennale o che abbiano optato per il regime fiscale di adempimento collaborativo. La ritenuta sarà operativa con l'aliquota dello 0,5% nel 2028 e dell'1%, a regime, a decorrere dal 2029.

La misura, giustificata con l'obiettivo di contrastare presunti fenomeni evasivi su transizioni già sufficientemente tracciate attraverso altri strumenti (es. fatturazione elettronica), rischia di drenare liquidità dalle imprese per circa 734,5 milioni di euro nel 2028 e 1,469 miliardi di euro annui a decorrere dal 2029. È positivo aver riconosciuto rilevanza a regimi di affidabilità fiscale, escludendo dal prelievo a titolo di acconto i contribuenti in adempimento



collaborativo o concordato preventivo biennale; tuttavia, la misura impatterà, dal periodo di imposta 2028, in particolare su imprese di medie dimensioni con fatturato superiore ai limiti per aderire al concordato, ma inferiori alle soglie di accesso all'adempimento collaborativo.

Credito d'imposta ZES Unica

In sede parlamentare, sono state approvate alcune misure integrative della disciplina che proroga i crediti d'imposta ZES Unica e ZLS, fino al 31 dicembre 2028.

In particolare, per le imprese interessate dal riparto delle risorse relative al credito d'imposta ZES Unica per il 2025, è stato introdotto, per l'anno 2026, **un contributo integrativo** (sottoforma di credito di imposta) pari al 14,6189% dell'ammontare del credito ZES Unica richiesto tramite comunicazione dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 e che porta la percentuale concessa del credito d'imposta dal 60,4% (come da comunicazione della Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2025) al 75%. Tale contributo viene concesso a condizione che, sugli stessi investimenti, i beneficiari non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0, laddove per "riconoscimento", stando a quanto riportato nel Dossier illustrativo del DDL, dovrebbe farsi riferimento alla fruizione del credito.

Per ottenere tale contributo, le imprese sono tenute a presentare un'apposita comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026 e lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.

La valutazione è positiva, poiché si tratta di risorse aggiuntive - per l'intervento sono stati stanziati ulteriori 533 milioni di euro - che sono state reperite per far fronte al fabbisogno reale, più elevato per 1.443 milioni rispetto alla somma stanziata (credito totale richiesto per il 2025: 3.643 milioni, somma stanziata da Legge di Bilancio 2025: 2.200 milioni).

Tuttavia, desta perplessità l'aver condizionato la concessione di questo ulteriore contributo al mancato riconoscimento, sugli stessi investimenti, del credito d'imposta Transizione 5.0.

Infatti, sia la disciplina del credito d'imposta ZES Unica, sia quella del credito Transizione 5.0 non ponevano alcun divieto di cumulo tra le due misure; cumulo che, anzi, era espressamente previsto dalla normativa istitutiva del credito Transizione 5.0. È, quindi, ben possibile che molti degli investimenti già comunicati siano stati oggetto anche di tale agevolazione, con la probabile conseguenza di una riduzione dei potenziali beneficiari di tale contributo "integrativo".

Con particolare riferimento al credito d'imposta ZES Unica, è stata poi approvata una attesa modifica che include nella relativa disciplina, a partire dal 2026, anche le Regioni Marche e Umbria, seppure limitatamente alle zone ammissibili ex articolo 107. paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

Divieto di compensazione

In sede parlamentare, recependo l'istanza di Confindustria, è stata **soppressa la disposizione che introduceva, a partire dal 1° luglio 2026, un divieto parziale di compensazione orizzontale dei crediti di natura agevolativa**, diversi da

quelli che derivano dalla liquidazione diretta delle imposte, con contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

Si tratta di un intervento molto rilevante, considerato che il limite alle compensazioni, che si sarebbe applicato anche ai crediti agevolativi maturati in annualità precedenti, avrebbe congelato risorse liquide e ridotto la capacità operativa delle imprese, oltre che lesò il legittimo affidamento dei contribuenti sulla possibilità di monetizzare il credito fiscale senza preclusioni. L'effetto sarebbe stato di limitare, di fatto, la possibilità di utilizzare strumenti ormai centrali nelle politiche di investimento delle imprese, come i crediti di imposta ZES, 4.0., 5.0 e R&S.

Tassazione dei dividendi infragruppo

Durante l'esame parlamentare, è stata approvata una modifica che **attenua l'inasprimento della tassazione dei dividendi**. In particolare, l'esclusione al 95% dei dividendi dall'imponibile IRES è stata limitata ai soli dividendi derivanti da partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% (in luogo del 10% previsto dalla versione originaria del DDL) o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Inoltre, l'esclusione è stata estesa ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da S.a.p.a., S.p.A., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché da società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e da società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

L'intervento è significativo poiché la misura, nella versione originaria, avrebbe rivoluzionato un regime consolidato da più di 20 anni e cambiato radicalmente l'assetto proprietario dei gruppi italiani, penalizzando la nostra capacità di mantenere e attrarre capitali.

Per effetto della modifica in oggetto, prevedendo una soglia minima di partecipazione al 5% per l'applicazione del regime di esenzione parziale (cd. *dividend exemption*), il nostro Paese si è allineato a Paesi come la Francia, Irlanda, Malta, Olanda e Spagna.

IRAP Holding

Durante l'esame parlamentare, recependo un'istanza di Confindustria, è stata approvata una modifica alla norma del DDL relativa all'incremento dell'aliquota IRAP per banche e altri intermediari finanziari e imprese assicurative. In particolare, è stato precisato in termini esplicativi che tale incremento **non si applica alle società di partecipazione non finanziaria** (es. *holding* industriali) (art.1, co. 74-75).

RENTRI

In sede parlamentare, in linea con una proposta di Confindustria, è stata approvata una norma che **esclude dal campo di applicazione del RENTRI** i soggetti di cui all'art. 190, co. 5 e 6 del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), con particolare riferimento agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, co. 8 del Codice dell'ambiente, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, alle imprese e agli enti produttori iniziali che non hanno più di 10



dipendenti e particolari tipologie di attività riconducibili all’attività di imprese di cui all’art. 190, co. 6 del Codice dell’ambiente. La misura esclude, altresì, dal campo di applicazione del RENTRI anche i Consorzi per la gestione dei rifiuti, a meno che non svolgano attività di intermediazione di rifiuti.

La *ratio* dell’intervento è evitare oneri amministrativi e costi in capo alle PMI e ai Consorzi di gestione dei rifiuti, sproporzionati rispetto agli obiettivi di tutela ambientale che, con la nuova norma, rimangono inalterati, trovando comunque applicazione la disciplina ambientale generale per la corretta gestione dei rifiuti.

L’intervento, inoltre, contribuisce a chiarire l’ambito dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione, anche in considerazione dell’avvio dell’ultimo scaglione di iscrizione, partito il 15 dicembre u.s., che coinvolge i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.

Fondo per la programmazione della ricerca

In sede parlamentare, recependo una proposta di Confindustria, è stata approvata una modifica che include espressamente anche le imprese e i soggetti non profit tra i potenziali destinatari del **nuovo Fondo per la programmazione della ricerca**, istituto dal DDL.

In tal modo, si assicura la continuità delle misure di sostegno alla ricerca industriale e alla collaborazione tra pubblico e privato, già previste dai fondi ora confluiti nel FPR (es. FIRST e FISA) e si sostiene in modo integrato l’intero ecosistema nazionale della ricerca e dell’innovazione, valorizzando il ruolo delle imprese nella generazione e nell’applicazione dei risultati della ricerca.

3. Altri interventi di interesse per le imprese

In sede parlamentare, sono state approvate le seguenti misure di interesse per le imprese:

- **dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato:** si estende anche al 2026 la detassazione del 50% del loro ammontare, per un importo non superiore a 1.500 euro annui (art. 6, co. 1 della legge n. 76/2025); inoltre, si estende l’imposta sostitutiva del 5% sui rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026; tale imposta opera solo per i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2025, avevano un reddito non superiore a 33.000 euro;
- **locazioni brevi:** si stabilisce che, dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026, il regime fiscale che - si ricorda - consente, a specifiche condizioni, l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21% sulle locazioni abitative brevi (non superiori a 30 giorni), possa essere applicato da soggetti che destinano a tale attività non più di due appartamenti (invece di quattro) per ciascun periodo d’imposta. L’intervento modifica integralmente quanto previsto dalla versione originaria del DDL, che non consentiva l’applicazione del regime fiscale in esame qualora la locazione fosse stata effettuata tramite intermediario immobiliare o piattaforma elettronica (es. *airbnb*, *booking*). È un primo passo a cui, si auspica, seguirà una regolamentazione complessiva da inquadrare in una strategia di sviluppo sostenibile delle nostre destinazioni turistiche;



- **criptovalute:** si riduce, dal 33% al 26%, l'aliquota di tassazione per i redditi diversi e plusvalenze e altri proventi derivanti da criptovalute (art. 67, comma 1, lettera c-sexies), se frutto di operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale;
- **contributo per spedizioni di modico valore:** si istituisce un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi extra UE;
- **addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti:** si sopprime l'art. 34 della versione originaria del DDL, che prevedeva un riallineamento delle accise tra benzina e gasolio;
- **liquidazione anticipata della NASPI:** viene meno la possibilità per il lavoratore di ottenere in unica soluzione la liquidazione anticipata della NASPI come incentivo all'autoimprenditorialità. L'erogazione della prestazione viene prevista in due rate, una del 70% e la seconda del 30% da corrispondere al termine della durata della NASPI (così come prevista dalla legge) e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità di pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità;
- **spesa pensionistica:** si prevedono riduzioni degli stanziamenti destinati a specifiche categorie di trattamenti pensionistici, con effetti a decorrere dal 2033. In particolare, a seguito degli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente sul limite di spesa per i trattamenti pensionistici dei cd. lavoratori precoci, si dispone una maggiore riduzione degli stanziamenti pari a 140 milioni di euro per l'anno 2033 e a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, in sostituzione della riduzione di 90 milioni di euro annui prevista dalla versione originaria del DDL. Inoltre, si introduce una disposizione che prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata alla definizione di requisiti speciali per l'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033;
- **TFR:** si modificano i criteri rilevanti ai fini dell'applicazione dell'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria INPS del TFR non destinato alla previdenza complementare. In particolare, si prevede che sono tenuti al versamento del contributo anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, raggiungono la soglia di: *i)* 60 dipendenti nel periodo 2026-2027; *ii)* 50 dipendenti dal 2028 al 2031; *iii)* 40 dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2032. A partire da tale data, quest'ultima soglia diviene il nuovo limite dimensionale generale per l'obbligo di versamento del TFR. Al riguardo, si segnala che la progressiva riduzione della soglia dimensionale delle imprese tenute al versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS non è adeguatamente compensata da misure per fronteggiare la perdita di liquidità, quali garanzie per l'accesso agevolato al credito;



- **portabilità del contributo datoriale alla previdenza complementare:** si elimina il vincolo di destinazione del contributo datoriale (“nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”) versato in caso di portabilità, ad altra forma pensionistica, della posizione individuale maturata dal lavoratore. Si tratta di una previsione penalizzante, che viola le prerogative e l’autonomia della contrattazione collettiva nella gestione della bilateralità, compromettendo la sostenibilità dei fondi pensione negoziali. Infatti, il contributo datoriale è frutto di un equilibrio contrattuale complessivo tra le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori e le parti datoriali che, in modo lungimirante, hanno deciso di destinare al futuro previdenziale una parte della retribuzione del lavoratore. L’apertura alla piena portabilità del contributo datoriale verso qualsiasi forma pensionistica, senza vincoli contrattuali, al tempo stesso, indebolisce i fondi pensione negoziali, esponendo gli iscritti al rischio di transitare verso strumenti di previdenza complementare di natura bancaria e assicurativa con costi significativamente più elevati, riducendo nel tempo l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche di secondo pilastro. Si rende necessario, quindi, mettere in campo azioni modificate e/o correttive, utilizzando anche gli strumenti della contrattazione collettiva;
- **adesione automatica (con possibilità di revoca) alla previdenza complementare:** si prevede per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio 2026, con facoltà di rinuncia espressa entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione. Vengono introdotti nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro, sia nei confronti dei Fondi pensione, sia verso i lavoratori, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.

L’introduzione del meccanismo di adesione automatica, seppure mitigato da possibilità di *opting out*, introduce un’ipotesi di obbligatorietà che modifica l’architettura del sistema della previdenza complementare come sino ad oggi costruito. Inoltre, la previsione dei nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro rischia di avere un pesante impatto operativo sulle imprese.

Per altro verso, tuttavia, va considerato che per i fondi pensione del sistema associativo Confindustria si tratta di una soluzione utile per l’incremento delle adesioni e delle dimensioni patrimoniali, a tutela della tenuta del sistema di previdenza sociale e anche a beneficio degli investimenti a favore dell’economia reale. È previsto che nei settori privi di fondi negoziali, istituiti da contratti e accordi collettivi, l’adesione automatica per i nuovi assunti è destinata al Fondo Cometa che, dal 2020, ha sostituito il soppresso Fondinps.

Le nuove disposizioni sull’adesione automatica avranno effetto dal 1° luglio 2026. Entro la stessa data la COVIP è chiamata a emanare le proprie istruzioni regolamentari, al fine di consentire anche ai fondi pensione di recepire negli statuti e nei regolamenti le novità normative;

- **ulteriori disposizioni in materia di previdenza complementare:** *i)* si abrogano le norme sull’anticipo pensionistico tramite il ricorso alla previdenza complementare, scelta che suscita criticità. Si tratta di disposizioni che, nonostante le ripetute sollecitazioni, non avevano ancora trovato attuazione per la mancata emanazione del decreto attuativo. La loro eliminazione determina un arretramento sul piano delle possibilità di utilizzo



flessibile della previdenza complementare come strumento di accompagnamento alla pensione; **ii)** si aumenta al 60% la prestazione pensionistica erogabile in capitale e si introduce maggiore flessibilità nelle prestazioni di rendita in uscita, prevedendo, tra l'altro, la rendita a durata definita, che potrà essere erogata direttamente dai fondi pensione; **iii)** si prevede l'innalzamento del limite di deducibilità fiscale dei contributi alla previdenza complementare da 5.164,57 a 5.300 euro, un passo nella direzione auspicata da Confindustria anche per incentivare le adesione dei cd. "fiscalmente a carico";

- **tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti:** si incrementa ulteriormente (dal 0,2% allo 0,3%) il tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti. Sebbene l'intervento sia positivo, si segnala che la conseguente riduzione proporzionale delle risorse del Fondo farmaci innovativi e, in particolare, dello stanziamento relativo agli antibiotici "reverse" (previsto dall'art. 1, co 289 della Legge di Bilancio 2025) rischia di compromettere l'impegno assunto dal Governo, anche in sede di G7 italiano, nel contrasto alla resistenza anti-microbiotica;
- **LEA nell'assistenza sanitaria:** si prevede che la Regione che non raggiunge la soglia di garanzia minima in una o più delle macro-aree o per singoli indicatori previsti dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, sia sottoposta ad *audit* da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, al fine di individuare gli interventi correttivi;
- **zone franche doganali intercluse nel Basso Lazio:** si istituiscono nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nelle zone LAZ3 e LAZ4 e nella zona contigua del Basso Lazio;
- **rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili:** si inserisce nel cd. Testo unico FER una disposizione che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdeemanializzazione delle stesse. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, e si prevede la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È, inoltre, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali;
- **appalti di lavori:** si introducono misure in materia di definizione e applicazione dei prezzi relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori;
- **Fondo per il contributo per il sostentimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici per la scuola secondaria di secondo grado:** si introduce una misura di spesa finalizzata al sostegno del diritto allo studio, con un fondo di 20 milioni di euro annui dal 2026, destinato a finanziare contributi diretti alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro. Il contributo è erogato per l'acquisto di libri scolastici (anche digitali) inseriti nelle liste adozionali, solo per la scuola secondaria di secondo grado. Il Fondo libri è un segnale positivo di attenzione alle famiglie e al diritto allo studio. Ora serve un decreto attuativo semplice ed efficace, costruito con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per garantire che il contributo sia frutto per il suo scopo dalle famiglie. Per il



futuro si auspica il rafforzamento delle risorse e l'ampliamento della platea dei destinatari;

- **Bonus Valore Cultura:** la misura a sostegno della domanda dei beni e servizi culturali da parte dei giovani, viene ridenominata “Bonus Valore Cultura” e inserita nella Carta Giovani Nazionale. Viene modificata la platea dei beneficiari, in quanto la Carta Giovani Nazionale è rivolta ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia. Sarà centrale il decreto attuativo del MIC per chiarire criteri, inclusività e importo del bonus, nonché per coordinare la misura con le tempistiche di concessione della cittadinanza;
- **Fondo del cinema e dell'audiovisivo:** si riduce il taglio alla dotazione del Fondo che, per l'anno 2026, passa da 550 milioni (previsto dalla versione originaria del DDL) a 610 milioni. Si tratta di un passo in avanti ma si auspica un ulteriore sforzo per garantire la stabilità dei contributi e delle misure fiscali per non compromettere gli investimenti che, specie in questo settore, sono programmati su un periodo di medio termine;
- **Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale:** si prevede l'istituzione di un Fondo, con dotazione di 350 milioni di euro per il 2026, destinato a finanziare interventi volti a ridurre l'esposizione a situazioni di rischio connesse a eventi imprevedibili che interessano il territorio nazionale, anche mediante specifiche opere e lavori. Non è tuttavia chiaro a quali interventi ci si riferisca (è previsto che le modalità di assegnazione delle risorse siano definite con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia, di concerto con il MEF). In proposito, si sottolinea che la modifica approvata elimina, rispetto alla versione originaria del DDL, il riferimento ai soggetti privati quali destinatari dei contributi e continua a non delimitare espressamente il perimetro dei beneficiari. Ciò, a parità di risorse stanziate, potrebbe determinare un'insufficienza della capienza delle risorse del Fondo rispetto al fabbisogno complessivo;
- **disciplina transitoria controllo PFAS nelle acque destinate al consumo umano:** si prevede una proroga limitata e una disciplina transitoria in materia di controllo dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, viene rinviata di 6 mesi l'applicazione del valore di parametro relativo alla somma di PFAS previsto dall'articolo 24 del d.lgs. n. 18 del 2023, che attua la direttiva (UE) 2020/2184. Nel periodo transitorio, alcune specifiche molecole PFAS (ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4), pur elencate tra quelle monitorate, non vengono conteggiate ai fini del rispetto del limite. La disposizione consente così ai gestori idrici e alle autorità di controllo un tempo aggiuntivo di adeguamento tecnico e analitico, evitando effetti immediati sul regime di conformità delle acque potabili;
- **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria:** è rifinanziato di 60 milioni di euro per l'anno 2026;
- **Fondo per lo sviluppo e la coesione:** si aumenta il taglio del Fondo per il 2026, rispetto alla versione originaria del DDL. In particolare, si dispone la riduzione, per la programmazione 2021/2027, di 300 milioni nel 2026 (in luogo del 100 milioni previsti dalla versione originaria del DDL), mentre resta invariata quella di 100 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028, per un totale di 500 milioni (in luogo dei 300 inizialmente previsti). Inoltre, si prevede che le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione già



stanziate ma non ancora utilizzate, iscritte nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono in parte ricondotte al bilancio dello Stato con l'obiettivo del miglioramento del saldo di finanza pubblica. Si tratta di 1.482 milioni di euro nel 2026 e di 1.000 milioni di euro nel 2027, cui si aggiungono, nel 2026, 50 milioni provenienti dai residui del Programma operativo complementare al PON Governance 2014-2020, per un totale di 2.532 milioni di euro. Si tratta di un incremento di 432 milioni di euro rispetto al DDL originario, nel quale le risorse coinvolte erano 2.100 milioni (1.100 per il 2026 e 1.000 per il 2027, senza coinvolgimento del Programma operativo complementare al PON Governance 2014-2020). La disposizione non indica espressamente da quale ciclo di programmazione del fondo (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) provengono queste ultime risorse;

- **finanziamento infrastrutture strategiche di ricerca e progetti su tecnologie quantistiche, High performance computing e Intelligenza Artificiale per potenziare le macro-filiere strategiche per la ricerca localizzate nelle regioni del Mezzogiorno:** si allocano nuove risorse pari a 56,4 milioni di euro, nell'ambito dell'Accordo per la coesione col MUR relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Si tratta di una misura positiva diretta a rafforzare ulteriormente la capacità del Mezzogiorno di partecipare a iniziative nazionali nelle filiere individuate come strategiche, anche in coerenza con il Piano Strategico della ZES Unica; l'auspicio di Confindustria è che tali interventi siano aperti alle imprese e realizzate in collaborazione con esse;
- **Piano Mattei:** si prevede che CDP possa continuare a concedere anche nel 2026 i finanziamenti a sostegno di iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei, entro il limite massimo, già previsto, di 500 milioni di euro. I finanziamenti possono riguardare interventi nei seguenti settori: infrastrutture; tutela dell'ambiente e approvvigionamento/sfruttamento sostenibile delle risorse naturali (incluse idriche ed energetiche); salute; agricoltura e sicurezza alimentare; manifatturiero. Si ricorda che le esposizioni di CDP sono assistite da una garanzia dello Stato nella misura dell'80% per singolo intervento; i relativi oneri sono coperti con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto di tesoreria dedicato;
- **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):** si prevede la rimodulazione del Piano per effetto della decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 delegando il ME a provvedere, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili necessari per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari delle misure del Piano. Viene, quindi, recepito l'assetto "a totale invariato" del PNRR (194,4 miliardi di euro) e ne traduce gli effetti sul contenuto, in particolare: a fronte del definanziamento di misure ritenute critiche (pari a circa 14,2 mld), la conferma del totale è assicurata in parte tramite l'inclusione di spese già previste e finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali (circa 6,5 mld) e, per la restante quota (circa 7,8 mld), tramite nuove misure basate su nuovi strumenti attuativi che consentono di distribuire la spesa su un orizzonte più lungo.

Sul piano dei saldi, l'operazione è costruita per produrre un effetto migliorativo nel triennio della Manovra: lato spesa si registra un miglioramento dell'indebitamento per circa 5,7 mld nel 2026 e 1,3 mld nel 2027; tuttavia, tale effetto è parzialmente



compensato dalla diversa riallocazione tra sovvenzioni e prestiti RRF, che riduce le “entrate” rilevanti ai fini dell’indebitamento per circa 0,9 mld nel 2026 e 0,5 mld nel 2027. Il saldo netto complessivo indicato nel testo è, quindi, un miglioramento dell’indebitamento netto pari a circa 4,8 mld nel 2026 e 0,7 mld nel 2027 (più contenuto nel 2028).

Si prevede, infine, un richiamo di liquidità: alcune giacenze presenti sui conti di tesoreria dedicati al PNRR (e un conto Invitalia legato a una misura definanziata) vengono riversate all’entrata del bilancio dello Stato in importi e scadenze prefissati (rispettivamente 5,9 mld per il 2026, 1,0 mld per il 2027 e 159 mln per il 2028), restando acquisite all’erario.

La *ratio* dell’operazione è duplice: da un lato rendere il Piano più gestibile rispetto alle scadenze UE, dall’altro produrre un beneficio sui saldi della Manovra nel triennio;

- **Piano Casa Italia:** si interviene sul Piano Casa Italia (di seguito Piano), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, innanzitutto prevedendo che una quota delle risorse del Fondo Sociale per il Clima (destinate all’attuazione del Piano sociale per il clima – Reg. 955/2023) sia utilizzata anche per finalità dedicate all’abitare sostenibile, oltre che per le iniziative del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e a interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.

Per quanto riguarda l’emergenza abitativa, le risorse saranno destinate alle iniziative del Piano e alle misure contro il disagio abitativo previste dalla Legge di Bilancio 2024 (commi 282-283 della L. 213/2023).

Si interviene, inoltre, sulla disciplina del Piano, prevedendo che il Decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri sia predisposto su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si stabilisce poi che gli interventi da finanziare siano individuati in modo da assicurare complementarietà e integrazione con i programmi nazionali e regionali finanziati dai fondi strutturali europei per la programmazione 2021–2027, nel rispetto delle relative regole e in coerenza con l’obiettivo dell’Unione europea di facilitare l’accesso ad alloggi sostenibili a prezzi accessibili (Reg. 1914/2025).

Con riferimento all’ambito di operatività del Piano, si individuano, in particolare, interventi di recupero, riqualificazione e realizzazione nell’ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai seguenti fabbisogni sociali: *i)* realizzazione e recupero di alloggi di edilizia sociale da destinare alla locazione a canone agevolato, sulla base di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (“rent to buy”, di cui all’art. 23 D.L. 133/2014), per giovani, giovani coppie e genitori separati, come abitazione principale; *ii)* realizzazione e adeguamento di alloggi sociali per anziani da destinare alla locazione a canone agevolato, nell’ambito di contratti di permuta immobiliare e nell’ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione.

Infine, si rafforza il coordinamento delle misure del Piano con quelle già previste dalla Legge di Bilancio 2024 contro il disagio abitativo, stabilendo che siano attuate tramite il DPCM sopra richiamato.



Per il contrasto al disagio abitativo e per le finalità previste dal Piano sono stanziati 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028 (aggiuntivi rispetto a quelli stanziati dalla Legge di Bilancio 2025 per gli anni dal 2028 al 2030);

- **decarbonizzazione e importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico:** si introduce un contributo a favore dei soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e le modalità di erogazione saranno stabilite con decreto del MIMIT, di concerto con il MASE e il MEF;
- **Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT):** si prevede un nuovo riparto delle risorse, destinandone l'80% alle iniziative cofinanziate dalle Regioni e il 20% alle iniziative cofinanziate dal MITUR. Sarà importante la modalità di attuazione della misura, demandata a un decreto ministeriale, che dovrebbe essere elaborato con gli operatori del settore per focalizzare le risorse sulle effettive esigenze delle imprese e territori;
- **Destinazione turistica di qualità:** al fine di promuovere l'eccellenza e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale, si introduce il riconoscimento di "Destinazione turistica di qualità" per i luoghi (es. Comuni, isole, unioni di Comuni) in possesso dei requisiti, che saranno individuati da un'apposita Commissione istituita presso il MITUR;
- **Cultura:** si prevede una serie di misure per la cultura suddivise in quelle per la cultura terapeutica, cooperazione culturale e iniziative del mediterraneo e per l'educazione alla lettura con un contributo diretto all'Associazione degli editori indipendenti. In via generale, è apprezzabile l'attenzione alla cultura come elemento centrale per il progresso sociale e civile; si auspica una maggiore concentrazione delle risorse in poche misure qualificanti per il sostegno all'industria del comparto culturale e creativo;
- **Fondo per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del sistema musicale italiano:** si istituisce un nuovo Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Al riguardo, si specifica che il sistema musicale italiano, cui sono destinate le risorse del nuovo Fondo, è costituito da imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo. È apprezzabile l'attenzione al comparto musicale e si auspica, per il futuro, un rafforzamento delle misure esistenti a sostegno della produzione discografica;
- **gestione delle terre e rocce da scavo:** si inserisce, tra i criteri guida per la definizione della relativa disciplina semplificata, demandata a un decreto attuativo ministeriale (art. 48 del decreto-legge n. 13/2023), il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolato idrografico, in zone goleinali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera;



- **garanzie pubbliche:** si prevedono disposizioni in tema di garanzie pubbliche. In particolare, si introduce un presidio informativo per i gestori di tutti gli schemi di garanzia pubblica, prevedendo la trasmissione al MEF, con cadenza almeno trimestrale (o diversa cadenza determinabile con decreto del MEF), di: i) dati e informazioni sulle esposizioni in essere; ii) valutazioni sul profilo di rischio anche per singola posizione garantita; iii) stime sulle perdite attese, sugli accantonamenti, nonché sugli impatti di finanza pubblica dei singoli schemi. Con riferimento al Fondo di Garanzia per le PMI, che rappresenta il principale fondo di garanzia pubblica italiano, va osservato che si tratta di un adempimento già da tempo assolto dai gestori del Fondo.

Inoltre, si prevede che, con decreto del MEF, sentiti i soggetti gestori, possano essere definiti ulteriori criteri e modalità operative per tale attività di monitoraggio. Si sottolinea che la formulazione non richiama un coinvolgimento esplicito dei Ministeri competenti per materia (nel caso del Fondo di Garanzia, tipicamente il MIMIT), riconoscendo in capo al MEF un ampio potere decisionale che potrebbe riflettersi sui parametri rilevanti per gli accantonamenti e, in prospettiva, sull'operatività degli schemi di garanzia.

Si stabilisce altresì che le risorse non ancora impegnate del Fondo di Garanzia per le PMI possano essere utilizzate per il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti, al fine di sostenere maggiori volumi di credito alle PMI.

In tale quadro, si inserisce infine, per lo schema di garanzia a mercato di SACE (cd. "Garanzia Archimede"), la previsione secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ferma restando una copertura massima del 70%, la percentuale effettiva di garanzia è determinata caso per caso da SACE, in proporzione al grado di addizionalità e sulla base di una propria metodologia. Tale previsione attribuisce un carattere normativo a una prassi che SACE stava già applicando. In proposito si sottolinea, inoltre, che dal 1° gennaio 2026 l'operatività di SACE in tema di garanzie sarà limitata alla Garanzia Archimede (che si ricorda essere circoscritta alle grandi imprese), mentre la concessione di garanzie a PMI sarà dedicata ai soli finanziamenti finalizzati ad attività di internazionalizzazione;

- **credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica:** in termini positivi, si proroga l'incentivo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% (in luogo del 5% vigente) della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026;
- **credito di imposta per le imprese energivore:** si prevede, per l'anno 2026, un credito di imposta nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro a favore delle imprese energivore per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per la fruizione di tale beneficio non trovano applicazione i limiti di cui alla normativa europea relativa al DNSH (Do not significant harm), previsti invece dalla disciplina di transizione 5.0. Il beneficio, quindi, potrà trovare applicazione anche ai settori soggetti alla normativa ETS, connessi all'uso di fonti fossili o che producono rifiuti speciali pericolosi sopra una certa soglia. La fruizione del credito di imposta è subordinata ad un decreto attuativo del MIMIT di concerto con il MEF.



CONFINDUSTRIA
